SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3399) . . . . Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Ulteriori interventi di protezione civile, diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale, che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Ciriè. (Ordinanza n. 3400) . . . . Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3401) . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 11 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Bustos Gabriel Orlando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 11

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 febbraio 2005.

Modifiche allo statuto della società, costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 20 gennaio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA), presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 13

DECRETO 28 gennaio 2005.

Integrazione di funzionari nella commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Piacenza . . . . Pag. 14

DECRETO 28 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente supplente, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla II commissione di conciliazione, presso la direzione provinciale del lavoro di Roma . . Pag. 14

DECRETO 2 febbraio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione regionale del lavoro di Aosta . . . . Pag. 14

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Elpis» a r.l., in Molfetta . . . . Pag. 15

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Phototra Due» a r.l., in Bari . . . . Pag. 15

DECRETO 3 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fol.Di. società cooperativa sociale a r.l.», in Pontecorvo . . . . Pag. 16

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Zephiro Società cooperativa a r.l.», in Locri . . . . Pag. 16

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Tirrenia», in Palmi Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Giacomo» a r.l., in Bagnara Calabra . . . . Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «AFORP Società cooperativa a r.l.», gia Agriforest, in Reggio Calabria Pag. 18

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno - Servizi all'ambiente» società cooperativa a r.l., in Montebello Jonico. Pag. 18

DECRETO 7 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Avellino . . . . Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Grosseto . . . . Pag. 19

DECRETO 10 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CIDA Piccola società cooperativa a r.l.», in Imperia . . . . Pag. 19

DECRETO 11 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente della speciale commissione del comitato provinciale INPS di Asti . . . . Pag. 20

Ministero delle attività produttive

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Valle Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lettomanoppello, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 21

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La Donna nell'arte», nel valore di € 0,70 . . . . Pag. 21

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Scuole e Università», dedicato alla LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, in Roma, nel valore di € 0,45. Pag. 22

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 26 gennaio 2005.

Istituzione presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 9 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di STA - PRA - Tasse automobilistiche dell'Automobile Club d'Italia, Ufficio provinciale di Potenza. . . . . . Pag. 24

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce. Pag. 25

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917 . . . Pag. 25

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Lysodren (mitotano) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 23-2005). Pag. 30

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NutropinAq (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 24-2005). Pag. 31

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2005.

Decadenza de La Piemontese Assicurazioni S.p.a., in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2336). Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'ente «Voce della Speranza», in Roma . . . . Pag. 33

Riconoscimento civile della personalità giuridica al «Santuario Madonna della Stella», in Cellatica . . . . Pag. 33

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Terz'Ordine Francescano», in Fondo . . . . Pag. 33

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Confraternita Trinitaria di San Giovanni De Matha e San Ludovico», in Savona. . . . . Pag. 33

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «Gesù Divino Maestro», in Quarto . . . . . . Pag. 33

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla confraternita «Consorzia di Nostra Signora della Colonna», in Savona . . . . Pag. 33

230° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 . . . . Pag. 34

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 e 22 febbraio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 59

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci Shampoo Bolfo» . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Shampoo Antiparassitario». . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino Antitetanico» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Defendog» . . . . Pag. 60

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Florsile s.c. a r.l.», in Mestre . . . . Pag. 60

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 60

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 60

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «CO.R.T.ESE. (Cooperativa regionale trasporti e servizi), società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescara . . . . Pag. 60

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Multiservice piccola società cooperativa a r.l.», in Termoli. Pag. 61

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Castellana società cooperativa a r.l.», in Tocco da Casauria . . . . Pag. 61

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia», ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . Pag. 61

Revoca del riconoscimento di istituto scientifico concesso ad alcuni enti ed istituti . . . . Pag. 61

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Jet Generici». Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaxal» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timololo Novartis» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nyogel». Pag. 62

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2005, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.). Pag. 63

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Modifica del capitale sociale della Po Vita S.p.A., in Parma . . . . Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 63

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3399).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione»;

Vista la nota del 7 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, con la quale, tra l'altro, oltre a chiedere alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2004, ha rappresentato la necessità di disporre di ulteriori unità di personale da utilizzare presso la struttura commissariale, in considerazione delle numerose attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale in questione;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005 e n. 3394 del 18 gennaio 2005;

Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si segnala che la flotta aerea di Stato sarà sottoposta per circa dodici mesi e per ragioni tecniche connesse all'aggiornamento delle linee di volo ed a interventi di tipo manutentivo, ad una sensibile riduzione della capacità complessiva di trasporto;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, che, al fine di assicurare la necessaria efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizza il medesimo Dipartimento al compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione;

Viste le richieste rispettivamente del 27 gennaio e 10 febbraio 2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Piemonte con la quale viene rappresentata la carenza di risorse finanziarie da destinare ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 1994 residenti nel comune di Alessandria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, recante «Disposizioni Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004»;

Vista la richiesta formulata in data 10 febbraio 2005, dalla regione autonoma della Sardegna, inerente la possibilità di esentare i sindaci dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di dicembre 2004 dall'obbligo di rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei mesi di luglio e agosto 2002, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria, il 20 ottobre 2001 i comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza; per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo che il 4 settembre 2002 ha colpito il territorio dell'isola d'Elba; per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della città di

Apricena, nei giorni dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonché per fronteggiare l'eccezionale tromba d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile.

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 2002, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle D'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, capo I articoli 1, 2, e 3, recante: «Interventi urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio 2003, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003»;

Viste le note in data 9 febbraio 2005 del presidente della regione Emilia-Romagna con la quale viene rappresentata l'esigenza di disciplinare, in via ordinaria, le ulteriori fasi realizzative degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario e di cui alle ordinanze n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, nonché la necessità di utilizzare le risorse finanziarie rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalità di cui all'ordinanza n. 3292 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente all'emergenza rifiuti che ha interessato la regione Campania, nonché le misure giurisdizionali cautelari assunte a carico dei soggetti affidatari del servizio relativamente agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR);

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «cinque unità di personale» sono sostituite da «dieci unità di personale» e dopo le parole «o di distacco» sono aggiunte «anche part-time»; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di personale in part-time il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare all'Ente di appartenenza il corrispettivo corrispondente alle ore di impiego presso la struttura commissariale».

2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è soppresso e così sostituito: «3. Il Commissario delegato, può altresì avvalersi oltre che della consulenza di organismi ed enti, fino ad un massimo di cinque unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione. I relativi compensi sono determinati dal Commissario delegato attraverso appositi contratti di servizio».

3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «Al personale di cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «Al personale di cui al comma 4, nonché ai soggetti attuatori ove nominati,».

4. I soggetti attuatori previsti all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3383 del 2004, qualora nominati, sono autorizzati a richiedere l'apertura di apposite contabilità speciali, all'uopo istituite, intestate ai medesimi soggetti attuatori con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della struttura commissariale previa presentazione di apposita documentazione probante.

6. All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2004, sono aggiunte le seguenti: decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, articoli 6, 19, 27 e 29 e decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2.

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

Art. 2.

1. Attesa l'urgente necessità di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, nelle more dell'attuazione dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, anche in relazione alla situazione di gravissima emergenza che ha colpito il sud-est asiatico e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 dell'8 gennaio 2005 e 3394 del 18 gennaio 2005, ed alla conseguente necessità di garantire gli indispensabili collegamenti con i predetti territori nell'azione di soccorso e di assistenza alle relative popolazioni, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquisire in termini di somma urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi la disponibilità di un mezzo aereo ad ala fissa avente le caratteristiche all'uopo necessarie, previa ricerca di mercato da impostarsi anche in un'ottica di possibile fruizione di un più ampio servizio finalizzato ad assicurare usi corrispondenti ad un più articolato quadro di esigenze operative.

2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, ivi comprese quelle affluite al Fondo della protezione civile, sono depositate, ai sensi dell'or-

dinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, sul conto corrente bancario appositamente istituito. I pagamenti relativi agli interventi finanziati con le predette risorse sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sul detto conto corrente. Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dal predetto conto corrente bancario e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti del predetto conto corrente bancario sono resi pubblici attraverso pubblicazione degli stessi sul sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni già stipulate dal Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi di che trattasi sono conseguentemente modificate.

3. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 è soppresso.

Art. 3.

1. In relazione alla carenza di risorse finanziarie determinatasi in seguito agli eventi alluvionali del 1994, quantificate in euro 5.000.000,00, al fine di ristorare i soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza dei predetti eventi, la regione Piemonte è autorizzata a trasferire all'Ufficio territoriale del Governo di Alessandria l'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di anticipazione, a valere sul fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Le predette somme saranno rimborsate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Piemonte nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse derivanti dal riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 4.

1. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6 dicembre 2004 hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004, possono richiedere, d'intesa con il Commissario delegato, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

1. Fino al completamento degli interventi di protezione civile e messa in sicurezza sul territorio della regione Emilia-Romagna, programmati in attuazione delle ordinanze di protezione civile n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, la medesima regione è autorizzata a proseguire, in regime ordinario, con le medesime modalità di gestione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, nonché a disciplinare gli aspetti meramente procedurali ed organizzativi per il completamento dei piani precedentemente predisposti, garantendo la massima continuità con l'attività svolta in vigenza dello stato d'emergenza e finalizzata ad assicurare la tempestiva attuazione in termini di efficacia e trasparenza nell'azione amministrativa.

2. Per il proseguimento degli interventi posti in essere per il superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi sismici che il 26 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio 2003, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare e trasferire l'importo di euro 600.000,00 rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalità di cui all'ordinanza sopra citata n. 3292 del 2003.

Art. 6.

1. Per fronteggiare il grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, e per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, altresì adottando tutte le iniziative anche di carattere processuale, ove necessario in deroga alle norme contenute nel titolo II del libro quarto del codice di procedura penale, per conseguire i necessari provvedimenti giudiziari strumentali al perseguimento delle finalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con cui è stato prorogato, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A01699

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Ulteriori interventi di protezione civile, diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale, che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Ciriè. (Ordinanza n. 3400).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3129 del 30 aprile 2001, recante: «Disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza ambientale nel territorio dei comuni di Asti e Ciriè»;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 2002, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Viste le note del 30 dicembre 2004, con le quali i commissari delegati sindaci di Asti e Ciriè, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza, hanno, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire ai commissari delegati di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi ambientale determinatasi nel territorio dei comuni di Asti e Ciriè;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota del 14 febbraio 2005;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I sindaci di Asti e Ciriè sono confermati, fino al 31 dicembre 2005, nell'incarico di commissari delegati per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. Il Commissario delegato sindaco di Asti, in particolare, anche in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Dipartimento di Asti, assicura il costante controllo e monitoraggio dell'inquinamento della falda acquifera nel quartiere di S. Fedele nel territorio comunale, finalizzate al riutilizzo dell'area medesima ed al ripristino di un'idonea qualità ambientale della risorsa idrica.

Art. 2.

1. La regione Piemonte, al fine di accelerare le attività di cui all'art. 1, fornisce ogni utile supporto ai commissari delegati, anche assicurando il necessario sostegno finanziario e l'indispensabile collaborazione amministrativa.

2. I commissari delegati sono autorizzati ad utilizzare le contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3129 del 2001 e le risorse finanziarie ivi disponibili.

3. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare il contesto critico in rassegna i commissari delegati si avvalgono delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.

Art. 3.

1. I commissari delegati, sono autorizzati, altresì, ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in atto nei territori comunali di Asti e Ciriè.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A01700

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3401).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali

avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Considerato che nel periodo ricompreso tra il 3 ed il 14 novembre 2004 le regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono state interessate da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato lo straripamento di corsi d'acqua, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza ricorrendo nei casi di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 14 gennaio 2005, della regione Puglia con nota del 19 gennaio 2005 e della regione Calabria con nota del 10 febbraio 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I prefetti delle province delle regioni Calabria, Puglia e della provincia di Matera sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. I commissari delegati provvedono in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilità del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, i commissari delegati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. I commissari delegati, anche con l'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. I commissari delegati provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli inter-

venti di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione del parte dei commissari delegati dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. I commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono autorizzati a assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono altresì autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria agibilità o funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita perizia tecnica giurata contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza i commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è destinata la somma di 10 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni che tenga anche conto dell'entità dei danni occorsi nei territori interessati, a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono autorizzate a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposite contabilità speciale, all'uopo istituite, intestate ai prefetti - commissari delegati con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 500.000,00 euro è destinato al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature logistiche e strutturali del Dipartimento della protezione civile a supporto delle attività di previsione e prevenzione nel campo del rischio idrogeologico.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A01702

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Bustos Gabriel Orlando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bustos Gabriel Orlando, nato a Godoy Cruz (Argentina) il 30 novembre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Civil» conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Cuyo» (Argentina), rilasciato il 12 ottobre 1995 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieros y Geòlogos de Mendoza» dal 3 maggio 1996;

Preso atto che il sig. Bustos ha documentato lo svolgimento di attività di collaborazione con uno studio professionale italiano dal 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bustos Gabriel Orlando, nato a Godoy Cruz (Argentina) il 30 novembre 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) urbanistica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore civile ambientale.

05A01620

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Modifiche allo statuto della società, costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che autorizza la Cassa depositi e prestiti alla costituzione di una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture S.p.a.», e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, comma 7, del citato decreto-legge, il quale stabilisce che lo statuto della società summenzionata è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2002, con il quale è stato approvato lo statuto della società summenzionata;

Considerato che Infrastrutture S.p.a. è stata costituita in data 9 dicembre 2002 ed è iscritta presso il registro delle imprese di Roma al n. 07303981000 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al n. 32784;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2003, con il quale sono state approvate alcune modifiche allo statuto di Infrastrutture S.p.a.;

Preso atto che l'assemblea dei soci di Infrastrutture S.p.a. ha approvato in data 16 settembre 2004 alcune modifiche al proprio statuto al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, nonché di apportare alcune semplificazioni e variazioni anche di natura puramente formale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni, le modifiche agli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24 e 25 dello statuto di Infrastrutture S.p.a. deliberate dall'assemblea della

società in data 16 settembre 2004. Il nuovo testo dello statuto, composto di 27 articoli, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01747

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA), presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge n. 88/1989 di ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 1;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, art. 14;

Vista la necessità di ricostituire la Commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA);

Considerato che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni sindacali e di categoria:

Camera del lavoro territoriale (CGIL);
Unione Sindacale Territoriale (CISL);
Unione provinciale del lavoro (UIL);
Unione generale del lavoro (UGL);
Confederazione italiana agricoltori (CIA);
Confederazione dei produttori agricoli (COPAGRI);
Federazione provinciale coldiretti (CNCD);
Unione provinciale agricoltori (UPA);
Federazione nazionale agricoltura (FNA);

Tenuto conto della nota ministeriale - Direzione generale rapporti di lavoro - Div. III[a] - prot. n. 12035/PG datata 11 gennaio 1995, con la quale vengono forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Esaminati gli atti istruttori e i dati acquisiti, da questo ufficio, risultano emerse le seguenti Organizzazioni di categoria:

per i lavoratori:
Camera del lavoro territoriale (CGIL):
Unione sindacale territoriale (CISL);
Unione italiana del lavoro (UIL);

per i datori di lavoro:
Confederazione italiana agricoltori (CIA);
Federazione provinciale coldiretti (CNCD);
Unione provinciale agricoltori (UPA);

Viste le designazioni, dei propri rappresentanti, effettuate dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 35 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale D.G.P.A.S. - Div. III, n. 39/92 diramata in materia di competenze e composizione degli organi di gestione dell'I.N.P.S.;

Visto l'art. 14, legge n. 457/1972 che delinea la composizione della Commissione provinciale CISOA:

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA), presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno, composta come segue:

Membri di diritto:
direttore della Direzione provinciale del lavoro;
funzionario Ministero delle politiche agricole e forestali;
direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
per il Ministero delle politiche agricole e forestali il dott. Angelo Mangoni, effettivo e dott.ssa Livia Laura, supplente;

Rappresentanti dei lavoratori:
membri effettivi:
1. Luciani Piero Filippo per la C.G.I.L.;
2. Andreani Alberto per la C.I.S.L;
3. Bianchini Aldo per la U.I.L;
membri supplenti:
1. Fanesi Francesco per la C.G.I.L.;
2. Tosti Emidio per la C.I.S.L.;
3. Galli Silvano per la U.I.L.;

Rappresentanti dei datori di lavoro:
membri effettivi:
1. D'Angelo Sante per la C.I.A.
2. Santoni Domenico per la CNCD;
3. Guaiani Ivo per la Unione prov.le agricoltori (UPA);
membri supplenti:
1. Vagnoni Benito per la C.I.A.;
2. Raimondi Luciana per la CNCD;
3. Gaspari Maurizio per la Unione prov.le agricoltori (UPA);

Art. 2.

La Commissione CISOA durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

Ascoli Piceno, 20 gennaio 2005

Il direttore provinciale: RICCI

05A01399

DECRETO 28 gennaio 2005.

Integrazione di funzionari nella commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 76, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003»;

Visto il proprio decreto n. 11/05 con il quale è stata costituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione di altri funzionari che al posto della dott.ssa Cremonesi Giacomina e dott. Sabia Calogero possano partecipare alle riunioni della Commissione in caso di assenza o impedimento degli stessi;

Decreta:

In caso di assenza o impedimento dei funzionari dott.ssa Giacomina Cremonesi e dott. Calogero Sabia sono nominati in sostituzione dei medesimi i signori Del Mauro Benedetto, Losi Maurizia e Volpi Emma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 28 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

05E01324

DECRETO 28 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente supplente, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla II commissione di conciliazione, presso la direzione provinciale del lavoro di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

A seguito del decreto n. 16 del 18 ottobre 1999 e del decreto n. 2 del 10 marzo 2004, con cui si è provveduto alla nomina del sig. Seccia Giovanni, quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 20 gennaio 2005, con cui il sig. Seccia Giovanni rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota prot. n. 2005p7569/ab del 27 gennaio 2005, con cui la CGIL Roma Lazio segnala il nominativo del sig. Alessio Roberto per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Alessio Roberto, nato a Vevey (Svizzera) il 10 gennaio 1969, domiciliato per la carica presso la CGIL Roma Lazio - via Buonarroti n. 12 - 00185 Roma - fax 06/4824298, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II commissione di conciliazione, in sostituzione del sig. Seccia Giovanni.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore provinciale: CELA

05A01400

DECRETO 2 febbraio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione regionale del lavoro di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI AOSTA

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante gli organi di certificazione;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'Istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e presso le province ai sensi della normativa succitata;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto della Direzione provinciale del lavoro — che la presiede — da due funzionari della Direzione medesima, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Considerato inoltre, che alle riunioni di detta commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. di Aosta dell'Agenzia delle entrate di Aosta, Ordine dei dottori commercialisti di Aosta, Ordine dei consulenti del lavoro di Aosta e dall'Ordine degli avvocati di Aosta;

Decreta:

Presso la Direzione regionale del lavoro di Aosta servizio politiche del lavoro che essendo monoprovincia svolge anche i compiti assegnati alle direzioni provinciali del lavoro, è costituita, la commissione di certificazione nelle persone dei signori:

componenti di diritto (ex art. 1, comma 2, decreto 21 luglio 2004):

avv. Roberto Corsi - dirigente direttore della D.R.L. di Aosta - presidente;

sig.ra Irene Davisod - funzionario della Direzione regionale del lavoro di Aosta;

avv. Angela Giorgio - funzionario della Direzione regionale del lavoro di Aosta;

dott. Francesco Avenoso - dirigente della sede I.N.P.S. di Aosta;

sig. Enzo Perron - funzionario di vigilanza dell'I.N.A.I.L. di Aosta;

componenti a titolo consultivo (ex art. 1, comma 4, decreto 21 luglio 2004):

dott. Pier Giorgio Bondaz - rappresentante dell'Agenzia delle entrate di Aosta;

dott. Renato Angelucci - rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti;

sig. Leontino Gal - rappresentante ordine dei consulenti del lavoro;

avv. Italo Fognier - rappresentante ordine degli avvocati.

ciascun componente di diritto — in caso di assenza o impedimento — potrà essere sostituito da un componente di diritto supplente come sotto indicato:

sig.ra Marisa Creton - funzionario della Direzione regionale del lavoro di Aosta;

sig.ra Ernestina Valerioti - funzionario della Direzione regionale del lavoro di Aosta;

rag. Adriana Petroz - direttore di Divisione dell'I.N.P.S. di Aosta;

sig. Cataldo D'Introno - funzionario di vigilanza dell'I.N.A.I.L. di Aosta.

Il presidente si riserva, in caso di proprio impedimento, di delegare il Vicario o altro funzionario del Servizio politiche del lavoro della Direzione regionale del lavoro di Aosta.

Aosta, 2 febbraio 2005

Il direttore regionale: CORSI

05A01401

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Elpis» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 5 dicembre 2003 e successivo accertamento del 6 ottobre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Elpis» a r.l. con sede in Molfetta, numero pos. 7973 costituita per rogito del notaio Castellaneta Teresa in data 5 gennaio 1999, repertorio n. 4484, codice fiscale n. 05277330725, registro società n. 14892/99, R.E.A. n. 409491, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 2 febbraio 2005

Il dirigente: BALDI

05A01499

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Phototra Due» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 26 febbraio 2004 e successivo accertamento del 16 ottobre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Phototra Due» a r.l. con sede in Bari, numero pos. 8021 costituita per rogito del notaio Mazza Francesco in data 23 ottobre 1998, repertorio n. 12027, codice fiscale n. 05235320727, registro società n. 6224, R.E.A. n. 408551, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 2 febbraio 2005

Il dirigente: BALDI

05A01500

DECRETO 3 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fol.Di. società cooperativa sociale a r.l.», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 gennaio 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Fol.Di. Società cooperativa sociale a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Fol.Di. Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Pontecorvo costituita a rogito notaio dott. Giacinto Iadecola in data 4 luglio 2002, repertorio n. 52796, registro imprese n. 20488 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 2242/312542 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 febbraio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A01501

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Zephiro Società cooperativa a r.l.», in Locri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le Direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 6 dicembre 2004, effettuata da un funzionario dell'AGCI;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non è stato depositato alcun bilancio e che il valore della produzione iscritto al bilancio chiuso al 31 dicembre 1999, redatto ma non depositato, è nullo.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società «Zephiro Società cooperativa a r.l.», con sede in Locri costituita per rogito notaio dott.ssa Rossella Maria De Giorgio in data 30 ottobre 1998 repertorio n. 26427, registro delle imprese n. 142127 Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A01494

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Tirrenia», in Palmi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 15 gennaio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, che il valore della produzione iscritto a bilancio, esercizio 2000, è inferiore ad € 25.000,00 e che le attività da liquidare, di natura mobiliare, non superano il valore di € 5000,00;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società coop. «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Tirrenia» con sede in Palmi, costituita per rogito notaio dott.ssa Concetta Maria Costa in data 3 aprile 1998, repertorio n. 11737, registro delle imprese n. 138238 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A01495

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Giacomo» a r.l., in Bagnara Calabra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione dell'8 gennaio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1977;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società coop. edilizia «S. Giacomo» a r.l., con sede in Bagnara Calabra costituita per rogito notaio dott. Marco Cimellaro in data 16 luglio 1965, repertorio n. 4574, registro società n. 33, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A01496

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «AFORP Società cooperativa a r.l.», gia Agriforest, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 7 gennaio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società coop. «AFORP Società cooperativa a r.l.» già Agriforest con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami in data 12 febbraio 1992, repertorio n. 7632, registro società n. 79/92, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A01497

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno - Servizi all'ambiente» società cooperativa a r.l., in Montebello Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 18 dicembre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, che il valore della produzione iscritto a bilancio, esercizio 1999, è inferiore a € 25.000,00 e che le attività da liquidare, di natura mobiliare, non superano il valore di € 5000,00;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società coop. «Arcobaleno - Servizi all'ambiente» società cooperativa a r.l., con sede in Montebello Jonico costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Autuori in data 9 febbraio 1995, repertorio n. 44977, registro società n. 145/95, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A01498

DECRETO 7 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 2135 del 27 giugno 2001 con il quale è stata ricostituita, presso questa direzione provinciale del lavoro, la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 2139 del 7 febbraio 2002 con il quale è stato nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione la sig.ra Airone Carmelina, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 31 gennaio 2005 con la quale la Confcommercio di Avellino ha designato in sostituzione del componente supplente, sig.ra Airone Carmelina, il sig. Antoniello Domenico, elettivamente domiciliato presso la Confcommercio - via De Renzi n. 28 - Avellino;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione richiesta ai fini della funzionalità della commissione stessa;

Letto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Decreta:

Il sig. Antoniello Domenico è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione della sig.ra Airone Carmelina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

05A01560

DECRETO 7 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto il decreto n. 3 dell'8 aprile 2004, con il quale la sig.ra Santini Antonella veniva nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

Vista la lettera del 21 gennaio 2005 con la quale sig.ra Santini Antonella rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 26 gennaio 2005 con la quale la CGIL di Grosseto comunica il nominativo della sig.ra Capobussi Anna quale rappresentante dei lavoratori (CGIL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Capobussi Anna viene nominata membro supplente della commissione di conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori CGIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 7 febbraio 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A01619

DECRETO 10 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CIDA Piccola società cooperativa a r.l.», in Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata fra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto in particolare il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle cooperative nei casi in cui non è necessaria la nomina del liquidatore;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del liquidatore nei casi in cui le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a 5000 euro;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi della C.C.I. del 13 novembre 2004, integrati in data 11 gennaio 2005, risulta che la sotto indicata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dai predetti art. 2545-*septiesdecies* codice civile e decreto ministeriale 17 luglio 2003, in particolare in ragione del mancato deposito dei bilanci 2002 e 2003, dell'assenza di atti di gestione, dell'impossibilità di perseguire lo scopo sociale e dell'azzeramento delle attività risultanti dal bilancio 2001;

Tenuto conto del parere di massima del 15 maggio 2003 espresso dalla commissione centrale per le cooperative che definisce i casi in cui non è necessario acquisire il parere preventivo della commissione medesima;

Decreta:

La società cooperativa «CIDA Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Imperia, costituita per rogito notaio F. Amadeo in data 17 aprile 2000, repertorio n. 105778, codice fiscale n. 01260620081, numero REA 111557, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a ottenere la nomina predetta.

Imperia, 10 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRRI

05A01493

DECRETO 11 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente della speciale commissione del comitato provinciale INPS di Asti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 5/2002 dell'8 aprile 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Asti;

Visto il decreto n. 6/2002 dell'8 aprile 2002 con cui sono state ricostituite le speciali commissioni in seno al comitato provinciale INPS di Asti;

Vista la nota del 9 febbraio 2005 pervenuta allo scrivente ufficio in data 9 febbraio 2005 con la quale la sig.ra Amerio Vigazzola Anna rassegna le proprie dimissioni da componente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali in seno alle speciali commissioni del comitato INPS di Asti a partire dal 9 febbraio 2005;

Vista la nota del 3 febbraio 2005 (pervenuta a questo ufficio il 7 febbraio 2005) con la quale la Ascom - Confcommercio di Asti comunica di sostituire un proprio componente — la sig.ra Amerio Vigazzola Anna dimissionaria — all'interno della speciale commissione ricorsi in favore degli esercenti attività commerciali — comitato provinciale INPS di Asti — con il sig. Rosso Claudio;

Decreta:

Il sig. Rosso Claudio è nominato componente della speciale commissione del comitato provinciale INPS di Asti competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali da parte dell'Ascom Confcommercio di Asti, in sostituzione della sig.ra Amerio Vigazzola Anna, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 11 febbraio 2005

Il dirigente: FERSINI

05A01561

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Valle Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lettomanoppello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

«La Valle società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lettomanoppello (Pescara) (codice fiscale 01212710683) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gabriele D'Amato, nato a Rosciano (Pescara) e domiciliato in Chieti, via Aterno n. 434, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01506

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La Donna nell'arte», nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 7 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2004 un francobollo appartenente alla serie ordinaria anzidetta;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *G* della suddetta deliberazione che stabilisce in € 0,70 la tariffa per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 3 - formato normalizzato fino a 20 grammi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,70.

Presentazione grafica della serie ordinaria: l'immagine di una figura femminile nelle diverse epoche storiche è rappresentata entro elementi decorativi a cornice, costituiti dalle stilizzazioni della spiga di grano, del ramo di ulivo e del tralcio di vite, tutti realizzati con tecnica di stampa a «tratto» e in colori delicati variabili, dichiarati. Il valore facciale e la leggenda «ITALIA», posti in basso rispettivamente a destra e a sinistra della vignetta, sono riprodotti in colore nero, utilizzando il carattere «lapidario» con il quale tale leggenda è incisa su una tavola bronzea romana, nota come «iscrizione di Ferentino» (101 - 102 d.C.), ritrovata sul Colle del Quirinale nel 1558 e attualmente conservata presso il museo archeologico di Firenze.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 13½×13¼; colori: tre (figura femminile in bleu azzurro, cornice in viola malva, nero); foglio: cento esemplari, valore «€ 70,00». Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila, è riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul francobollo.

La vignetta raffigura un particolare del dipinto «Nettuno offre doni a Venezia» realizzato dal pittore Giambattista Tiepolo ed esposto nella sala delle Quattro Porte del Palazzo Ducale, in Venezia.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,70».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01402

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Scuole e Università», dedicato alla LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, in Roma, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2004, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nel 2004 un francobollo ordinario, appartenente alla serie in parola, dedicato alla LUMSA, Libera Università Maria Ss. Assunta, in Roma;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati a nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato alla LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta, in Roma, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari, foglio: venticinque esemplari, valore: «€ 11,25».

La vignetta raffigura una prospettiva del palazzo sede della LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta, situato nel centro storico di Roma nei pressi della Città del Vaticano; in alto a destra è riprodotto il logo dell'Università. Completano il francobollo la leggenda «LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01403

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 gennaio 2005.

Istituzione presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE e, in particolare, l'art. 3, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provveda all'istituzione di un comitato tecnico incaricato di formulare proposte circa le misure da inserire nel programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto dal comma 1 dello stesso articolo;

Visto il «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del comitato

1. È istituito, presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il comitato tecnico previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171.

Art. 2.

Composizione del comitato

1. Il comitato di cui all'art. 1 è composto da:

un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avente funzioni di Presidente;

un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un membro designato dal Ministero delle attività produttive;

un membro designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

un membro designato dal Ministero della salute;

un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

un membro designato dal Dipartimento per le politiche comunitarie;

un membro designato dal Dipartimento per gli affari regionali;

tre membri designati dalla Conferenza unificata prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due indicati dalle regioni ed uno indicato dalle autonomie locali.

2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per ciascun membro deve essere designato un membro supplente che ne eserciti le attribuzioni in caso di assenza.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede alla nomina del comitato sulla base delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.

Art. 3.

Compiti del comitato

1. Il comitato di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, formula ai Ministeri indicati nell'art. 2 apposite proposte per l'individuazione delle misure da inserire nel programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 21 maggio 2004.

2. Nella formulazione delle proposte di cui al comma 1 il comitato si basa sull'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure da proporre, inclusi i benefici indiretti sulla qualità dell'aria, e tiene conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Art. 4.

Funzionamento del comitato

1. Le riunioni del comitato di cui all'art. 1 sono valide nel caso in cui sia presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 2. Ad ogni membro è attribuito un voto. Il comitato si esprime a maggioranza dei presenti.

2. Il comitato è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

3. Il comitato adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A01748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di STA - PRA - Tasse automobilistiche dell'Automobile Club d'Italia, Ufficio provinciale di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 629 del 27 gennaio 2005, con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 26 gennaio 2005;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza prot. n. 104 del 27 gennaio 2005, che ha comunicato il mancato funzionamento dei servizi relativi alle tasse automobilistiche e l'impossibilità di accettare le formalità PRA a causa di un blocco dei servizi determinato dalla interruzione circuiti elettrici nella sede di ACI Informatica di Roma, nella giornata 26 gennaio 2005;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, Pubblico registro automobilistico - Servizi di STA - PRA - Tasse automobilistiche di Potenza è accertato per il giorno 26 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 9 febbraio 2005

Il direttore regionale: PALUMBO

05A01584

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 26 gennaio 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un incendio del sistema informatico centrale di Roma, l'ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto totalmente chiuso al pubblico nella giornata del 26 gennaio 2005.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 171/2005/PRA del 26 gennaio 2005.

La procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del relativo provvedimento con nota n. 478/2005 Protinfo del 28 gennaio 2005.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 febbraio 2005

Il direttore regionale: DI GIUGNO

05A01660

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di gennaio 2005, come segue:

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	62,3166
ALBANIA	Lek	ALL	47	125,767
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	94,0523
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	113,599
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,54221
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,34835
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,91317
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,86758
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	642,509
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,34835
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,71466
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6439,15
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,31193
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,494593
BANGLADESH	Taka	BDT	174	79,7846
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,61073
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,622
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,31193
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,3508
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2853,53
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,6318
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,83705
BRASILE	Real	BRL	234	3,52963
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,14903
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95586
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1414,63
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5049,3
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,60597
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,7
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,07578
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	30,3042
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	753,884
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,8627
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,581705
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3115,42
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	583,884
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,88624
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1362,01
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	587,336
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,53632
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,31193
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,44049
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,54221
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	37,2429
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,79042
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,4793
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,81871
ERITREA	Nakfa	ERN	243	17,711
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,2447
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,698667
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,1949
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	73,076
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZI(	DSP	XDR	188	0,860791
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	37,3286
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,38449
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11865,7
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	79,9947
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	135,633
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,698667
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	233,033
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,930153
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,54221
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,3844
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	3548,59
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	234,835
HAITI	Gourde	HTG	151	47,5049
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,5989
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,2269
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,3607
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12062,5
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11588,2
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1916,72
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	82,1195
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,73333
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	170,609
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	101,974
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	53,8644
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,386116
LAOS	Kip	LAK	154	10289,4
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,8386
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696333
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1985,01
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	67,2262
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,70527
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10,5124
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	60,9856
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12011,9
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuovo	MGA	268	2398,58
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	139,491
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,98468
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,6867
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,432233
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0906
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	338,84
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	37,8997
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,7565
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,3096
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1589,67
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	24382
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,42258
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,8386
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	94,4589
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	21,4374
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	172,875
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,2125
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,862
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,505089
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	77,9335
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,31193
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,09884
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	8187
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,29027
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,07941
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,77536
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,698667
ROMANIA	Leu	ROL	131	38167,5
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	36,6544
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	728,591
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,72501
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,54362
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,698667
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	11862,4

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	79,0111
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,81874
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3089,59
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,15009
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	68,1012
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,5732
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,772
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	4040,49
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	131,293
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,54221
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,54221
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,54221
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,31193
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,8386
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	334,922
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,51851
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,04759
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54688
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,8386
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,04205
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,8167
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1422,78
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,8201
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,57953
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,18207
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,60954
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1778386
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,77839
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6753,8
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,96612
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2257,9
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	246,483
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	33,7241
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1373,4
VANUATU	Vatu	VUV	208	142,065
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2512,6
VIETNAM	Dong	VND	145	20694,7
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	238,646
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	6029,23
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	7273,66

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2005

p. *Il direttore centrale:* FERRARI

05A01696

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Lysodren (mitotano) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 23-2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Lysodren (mitotano) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 28 aprile 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/273/001 - 100 compresse da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 20 gennaio 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Lysodren debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale LYSODREN (mitotano) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione: 100 compresse in flacone da 500 mg - A.I.C. n. 036560011/E (in base 10) 12VR4C (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale LYSODREN (mitotano) è classificata come segue:

Confezione: 100 compresse in flacone da 500 mg - A.I.C. n. 036560011/E (in base 10) 12VR4C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 660,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1089,26 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Rispetto del tetto di spesa di € 1.188.000/anno (prezzo di cessione ospedaliera); in caso di sfondamento si procederà con un meccanismo di ripiano automatico a recuperare, nei successivi dodici mesi, l'eccedenza sul tetto.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 febbraio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A01490

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NutropinAq (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 24-2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale NutropinAq (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisioni del 16 febbraio 2001 e 19 marzo 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/164/001 - 1 flaconcino da 2 ml;

EU/1/00/164/002 - 6 flaconcini da 2 ml;

EU/1/00/164/003 - 10 mg/2 ml - 1 cartuccia da 2 ml;

EU/1/00/164/004 - 10 mg/2 ml - 3 cartucce da 2 ml;

EU/1/00/164/005 - 10 mg/2 ml - 6 cartucce da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Ipsen Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco:

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 6 in data 22 dicembre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale NutropinAq debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale NutropinAq (somatropina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

1 flaconcino da 2 ml - A.I.C. n. 036583019/E (in base 10) 12WFMC (in base 32);

6 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 036583021/E (in base 10) 12WFMF (in base 32);

10 mg/2 ml 1 cartuccia da 2 ml - A.I.C. n. 036583033/E (in base 10) 12WFMT (in base 32);

10 mg/2 ml 3 cartucce da 2 ml - A.I.C. n. 036583045/E (in base 10) 12WFN5 (in base 32);

10 mg/2 ml 6 cartucce da 2 ml - A.I.C. n. 036583058/E (in base 10) 12WFNL (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale NutropinAq (somatropina) è classificata come segue:

Confezione: 10 mg/2 ml 1 cartuccia da 2 ml - A.I.C. n. 036583033/E (in base 10) 12WFMT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A 39».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 208,59 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 344,26 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 febbraio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A01489

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2005.

Decadenza de La Piemontese Assicurazioni S.p.a., in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2336).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento Isvap del 17 novembre 1995, n. 72, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata a La Piemontese Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, Corso Palestro n. 5;

Visto il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione de La Piemontese Assicurazioni S.p.A. in data 7 dicembre 2004 che ha deliberato la rinuncia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari e 5. Corpi di veicoli aerei;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, La Piemontese Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari e 5. Corpi di veicoli aerei di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2005

Il presidente: GIANNINI

05A01505

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'ente «Voce della Speranza», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene risconosciuta la personalità giuridica all'ente «Voce della Speranza», con sede in Roma.

05A01537

Riconoscimento civile della personalità giuridica al «Santuario Madonna della Stella», in Cellatica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene risconosciuta la personalità giuridica al «Santuario Madonna della Stella», con sede in Cellatica (Brescia).

05A01538

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Terz'Ordine Francescano», in Fondo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la «Confraternita Terz'Ordine Francescano», con sede in Fondo (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01539

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Confraternita Trinitaria di San Giovanni De Matha e San Ludovico», in Savona.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla «Confraternita trinitaria di San Giovanni De Matha e San Ludovico», in Savona, con sede in Savona, fraz. Chiavella.

05A01541

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «Gesù Divino Maestro», in Quarto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia «Gesù Divino Maestro», con sede in Quarto (Napoli).

05A01542

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla confraternita «Consorzia di Nostra Signora della Colonna», in Savona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita «Consorzia di Nostra Signora della Colonna», con sede in Savona.

05A01543

230º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 2 15/99, n. 23 1/99, n. 287/99 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000, n. 208/2000, n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.), n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003, n. 26/2004, n. 63/2004 (suppl. str.), n. 95/2004, n. 135/2004 (suppl. ord.), n. 175/2004 (suppl. ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n. 229/2004 (suppl. str.), n. 262/2004 e n. 304/2004 (suppl. ord.) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 15031 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.542/C/04 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "WAFFEN FURTSCHEGGER" MOD. FURTSCHEGGER EXPRESS
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE)
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 652
Lunghezza dell'arma: mm 1084
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: SUD AFRICA
Presentatore: TREMONTI FABIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 5

N. 15032 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "WALTHER" MOD. P 99C AS
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 90
Lunghezza dell'arma: mm 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1

N. 15033 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/8(in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. HORNET
Calibro: mm 9 x 21
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 104 CON COMPESATORE mm 130
Lunghezza dell'arma: mm 192 CON COMPENSATORE mm 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1

N. 15034 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/8(in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. HORNET
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 104 CON COMPESATORE mm 130
Lunghezza dell'arma: mm 192 CON COMPENSATORE mm 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1

N. 15035 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. WASP
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 104 CON COMPESATORE mm 130
Lunghezza dell'arma: mm 192 CON COMPENSATORE mm 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1

N. 15036 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: “STI INTERNATIONAL” MOD. WASP
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 104 CON COMPESATORE mm 130
Lunghezza dell'arma: mm 192 CON COMPENSATORE mm 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA “BIGNAMI S.P.A.”
Classe: C 1

N. 15037 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: “FEG” MOD. BRACCI B9R
Calibro: mm 9 BROWNING CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 101
Lunghezza dell'arma: mm 174
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA “ GIOVANNI BRACCI”
Classe: C 1
Nota: il modello dell’arma può essere denominato anche “G.B. B9R”.

N. 15038 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: “FEG” MOD. BRACCI P40M
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: mm 118
Lunghezza dell'arma: mm 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA “ GIOVANNI BRACCI”
Classe: C 1
Nota: il modello dell’arma può essere denominato anche “G.B. P40M”.

N. 15039 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.509/C/78 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "FRANCHI" MOD. X-PRESS
Calibro: mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TONINELLI JAMES TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 5

N. 15040 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.509/C/78 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "FRANCHI" MOD. X-PRESS
Calibro: mm 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TONINELLI JAMES TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 5

N. 15041 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.509/C/78 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "FRANCHI" MOD. X-PRESS
Calibro: mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TONINELLI JAMES TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 5

N. 15042 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.509/C/78 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "FRANCHI" MOD. X-PRESS
Calibro: .30 R BLASER
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TONINELLI JAMES TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 5

N. 15043 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. 75 CUSTOM SINGLE SHOT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 5

N. 15044 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. 75 HUNTER
Calibro: mm 9,3 x 66 SAKO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 580
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 6

N. 15045 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. 75 HUNTER
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 6

N. 15046 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. 75 HUNTER
Calibro: .300 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 6

N. 15047 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. 75 SYNTHETIC STAINLESS
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 6

N. 15048 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. 75 SYNTHETIC STAINLESS
Calibro: .300 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 6

N. 15049 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 508 CON FRENO DI BOCCA mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1028 CON FRENO DI BOCCA mm 1078
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: T3 TACTICAL.

N. 15050 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 610 CON FRENO DI BOCCA mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1118 CON FRENO DI BOCCA mm 1168
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: T3 TACTICAL.

N. 15051 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "P. BERETTA" MOD. AL 391 RIFLED
Calibro: 12 PARADOX
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1120
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A."
Classe: C 7
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: AL 391 URIKA RIFLED, AL 391 URIKA RS, AL 391 URIKA GOLD RIFLED, AL 391 URIKA GOLD RS, AL 391 URIKA CAMO RIFLED, AL 391 URIKA CAMO RS, AL 391 TEKNYS RIFLED, AL 391 TEKNYS RS, AL 391 TEKNYS GOLD RIFLED, AL 391 TEKNYS GOLD RS.

N. 15052 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.455/C/97 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HARTMANN & WEISS" MOD. K98
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560 CON FRENO DI BOCCA mm 615
Lunghezza dell'arma: mm 1085 CON FRENO DI BOCCA mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 6

N. 15053 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.455/C/97 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HARTMANN & WEISS" MOD. K98
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 600 CON FRENO DI BOCCA mm 655
Lunghezza dell'arma: mm 1089 CON FRENO DI BOCCA mm 1134
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 6

N. 15054 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.455/C/97 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HERBERT SCHEIRING" MOD. HIRSCH
Calibro: mm 7 x 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =======
Lunghezza delle canne: mm 600 CON SPEGNIFIAMMA mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1010 CON SPEGNIFIAMMA mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 5

N. 15055 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.455/C/97 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HERBERT SCHEIRING" MOD. HIRSCH
Calibro: mm 6 x 50 R SCHEIRING
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =======
Lunghezza delle canne: mm 600 CON SPEGNIFIAMMA mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1010 CON SPEGNIFIAMMA mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 5

N. 15056 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.455/C/97 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HERBERT SCHEIRING" MOD. HIRSCH
Calibro: mm 6 x 50 R SCHEIRING
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =======
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 910
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 5

N. 15057 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CARL GUSTAF" MOD. M 38
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1125
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE SULLA LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."
Classe: C 5
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15058 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.0357/C/92 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GAMO" MOD. HUNTER 1250
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450 CON CONTRAPPESO mm 520
Lunghezza dell'arma: mm 1230
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO FULVIO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.R.L."
Classe: C 5
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15059 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2627/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. F 27 A CHALLENGER-690
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 690
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 5
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15060 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2627/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. F 27 A CHALLENGER-660
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 5
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15061 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. FORCE SPORT 10 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15062 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. FORCE SPORT 38 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15063 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. FORCE SPORT 40 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15064 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. FORCE SPORT 45 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15065 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. COMBAT SPORT 10 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15066 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. COMBAT SPORT 38 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15067 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. COMBAT SPORT 40 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15068 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. COMBAT SPORT 45 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15069 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. MATCH 9 FAR (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 9 FAR
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 125
Lunghezza dell'arma: mm 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15070 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4783/C/83 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FX" MOD. 2000
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 500 CON COPRICANNA mm 535
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."
Classe: C 11
Note: il modello dell'arma può essere denominato anche: CYCLONE. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15071 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4783/C/83 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FX" MOD. 2000
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 500 CON COPRICANNA mm 535
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."
Classe: C 11
Note: il modello dell'arma può essere denominato anche: CYCLONE. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15072 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4783/C/83 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FX" MOD. 6000
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 910
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."
Classe: C 11
Note: il modello dell'arma può essere denominato anche: ULTIMATE. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15073 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4783/C/83 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FX" MOD. 6000
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 910
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."
Classe: C 11
Note: il modello dell'arma può essere denominato anche: ULTIMATE. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15074 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4783/C/83 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FX" MOD. GLADI8TOR
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 930
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."
Classe: C 11
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15075 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4783/C/83 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FX" MOD. GLADI8TOR
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 940
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."
Classe: C 11
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15076 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CESKA ZBROJOVKA" MOD. CZ 452-2E ZKM
Calibro: .17 H.M.R. (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 532
Lunghezza dell'arma: mm 998
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15077 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CESKA ZBROJOVKA" MOD. CZ 452-2E ZKM
Calibro: .17 H.M.R. (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 572
Lunghezza dell'arma: mm 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15078 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. STINGER (SISTEMA DI MIRA OPTOELETTRONICA)
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 104 CON COMPENSATORE mm 135
Lunghezza dell'arma: mm 192 CON COMPENSATORE mm 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15079 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. STINGER (SISTEMA DI MIRA OPTOELETTRONICA)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 104 CON COMPENSATORE mm 135
Lunghezza dell'arma: mm 192 CON COMPENSATORE mm 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15080 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SMITH & WESSON" MOD. 629 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 191 CON FRENO DI BOCCA INTEGRATO
Lunghezza dell'arma: mm 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15081 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. 93R17
Calibro: .17 HMR (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15082 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. 93R17
Calibro: .17 HMR (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15083 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. 501
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 260
Lunghezza dell'arma: mm 480
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15084 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. 503
Calibro: .17 HMR (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 260
Lunghezza dell'arma: mm 480
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15085 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. MARK I
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 1
Lunghezza delle canne: mm 490
Lunghezza dell'arma: mm 940
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 5
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15086 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. MARK II
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15087 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. MARK II
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15088 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "SAVAGE ARMS CANADA" MOD. 64
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 1042
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati di produzione : CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.R.L."
Classe: C 7
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo

N. 15089 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. EUROPE
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 193,2
Lunghezza dell'arma: mm 333
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ======
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in cal. .45 ACP. Il modello dell'arma può essere denominato anche: 1873 S.A. STAMPEDE EUROPE.
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo

N. 15090 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. EUROPE
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 193,2
Lunghezza dell'arma: mm 333
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in calibro .38 Special. Il modello dell'arma può essere denominato anche : 1873 S.A. STAMPEDE EUROPE.
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15091 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. 1875 ARMY S.A. EUROPE
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 193,2
Lunghezza dell'arma: mm 333
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in calibro .45 A.C.P..
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15092 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. 1875 ARMY S.A. EUROPE
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 193,2
Lunghezza dell'arma: mm 333
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in calibro .38 Special.
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15093 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. 1875 SCHOFIELD S.A. EUROPE
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 180,5
Lunghezza dell'arma: mm 324
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15094 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. S. & W. 1885 NEW MODEL FRONTIER S.A.
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 167,8
Lunghezza dell'arma: mm 310,8
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 15095 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. S. & W. 1885 NEW MODEL FRONTIER S.A.
Calibro: .44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 167,8
Lunghezza dell'arma: mm 310,8
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma può essere corredata di due cilindri intercambiabili nei seguenti calibri: .44 Smith & Wesson Russian e .44 Smith & Wesson Special.

N. 15096 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 13 gennaio 2005

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. S. & W. 1885 NEW MODEL FRONTIER S.A.
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 167,8
Lunghezza dell'arma: mm 310,8
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in calibro .45 Smith & Wesson Schofield.

RETTIFICHE

Al nr. 14915 del Catalogo dov'è scritto:
Denominazione: "H. KRIEGOFF" MOD. PLUS
Leggasi
Denominazione: "H KRIEGHOFF" MOD. PLUS

Al nr. 14865 del Catalogo dov'è scritto:
Denominazione: "M.A.G." MOD. EXP/03
Leggasi:
Denominazione: "M.A.G." MOD. HEXP/03

NOTE

Al nr. 5997 del Catalogo dov'è iscritto il fucile drilling combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) "KRIEGHOFF" Mod. Plus cal. 20/20/mm 7 x 65 R (canne mm 635), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "NEPTUN".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 novembre 2004.

Al nr. 9438 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione "UBERTI" Mod. Smith & Wesson 1875 Schofield S.A. cal. .38 Special (canna mm 127).
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 10 novembre 2004, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 07705 del 30 agosto 2004, a norma dell'art. 2, primo comma della legge 25 marzo 1986 n. 85, su richiesta della ditta "A. Uberti S.r.l.", ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al nr. 9439 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione "UBERTI" Mod. Smith & Wesson 1875 Schofield S.A. cal. .38 Special (canna mm 177,8).
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 10 novembre 2004, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 07705 del 30 agosto 2004, a norma dell'art. 2, primo comma della legge 25 marzo 1986 n. 85, su richiesta della ditta "A. Uberti S.r.l.", ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al nr. 14120 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione "UBERTI" Mod. Smith & Wesson 1874 Mod. 3 Russian cal. .45 Colt (canna mm 165,1).
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 10 novembre 2004, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 7708 del 30 agosto 2004, a norma dell'art. 2, primo comma della legge 25 marzo 1986 n. 85, su richiesta della ditta "A. Uberti S.r.l.", ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al nr. 14121 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione "UBERTI" Mod. Smith & Wesson 1874 Mod. 3 Russian cal. .45 Colt (canna mm 177,8).
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 10 novembre 2004, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 07703 del 30 agosto 2004, a norma dell'art. 2, primo comma della legge 25 marzo 1986 n. 85, su richiesta della ditta "A. Uberti S.r.l.", ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al nr. 14798 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione "UBERTI" Mod. Colt 1873 Cattleman S.A. cal. .45 Colt (canna mm 254).
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 10 novembre 2004, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 7708 del 30 agosto 2004, a norma dell'art. 2, primo comma della legge 25 marzo 1986 n. 85, su richiesta della ditta "A. Uberti S.r.l.", ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al nr. 11583 del Catalogo dov'è iscritta la pistola a gas compresso CO_2 singola e doppia azione "UMAREX" Mod. Beretta 92 FS Match cal. mm 4,5 (canna mm 167 con compensatore), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "92 FS".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 novembre 2004.

Ai numeri 13802, 13803, 13804, 13805, 13806, 13807, 13808, 13809, 13810, 13811 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di nr. 2 canne intercambiabili, del medesimo calibro, lunghe mm 610 e mm 650, per una lunghezza totale rispettivamente di mm 1130 e mm 1170
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 novembre 2004.

Ai numeri 14476 e 14477 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Range Master II".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 novembre 2004.

Al nr. 10366 del Catalogo dov'è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) "SAKO" Mod. 75 cal .416 Remington Magnum (canna mm 620), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "75 Custom Big Game Deluxe".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 novembre 2004.

Al nr. 10163 del Catalogo dov'è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "PARA ORDNANCE" Mod. P 16.40 Big Target cal. .40 Smith & Wesson (canna mm 127), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche " 16.40 Limited".

Al nr. 11265 del Catalogo dov'è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "PARA ORDNANCE" Mod. P 18.9 Bignami cal. mm 9 x 21 I.M.I. (canna mm 127), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "P 18.9".

Ai numeri 12239, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 14356, 14357, 14499 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "THOR".

05A01395

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3055
Yen giapponese	137,76
Corona danese	7,4440
Lira Sterlina	0,68910
Corona svedese	9,1200
Franco svizzero	1,5447
Corona islandese	79,90
Corona norvegese	8,2855
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5830
Corona ceca	29,922
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4309
Zloty polacco	3,9877
Leu romeno	36034
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,054
Lira turca	1,7062
Dollaro australiano	1,6558
Dollaro canadese	1,6073
Dollaro di Hong Kong	10,1825
Dollaro neozelandese	1,7979
Dollaro di Singapore	2,1379
Won sudcoreano	1335,79
Rand sudafricano	7,7531

Cambi del giorno 22 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3193
Yen giapponese	137,42
Corona danese	7,4432
Lira Sterlina	0,69130
Corona svedese	9,0993
Franco svizzero	1,5380
Corona islandese	80,43
Corona norvegese	8,2700
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5830
Corona ceca	29,845
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4315
Zloty polacco	3,9674
Leu romeno	36649
Tallero sloveno	239,74
Corona slovacca	38,045
Lira turca	1,7120
Dollaro australiano	1,6639
Dollaro canadese	1,6205
Dollaro di Hong Kong	10,2894
Dollaro neozelandese	1,8066
Dollaro di Singapore	2,1474
Won sudcoreano	1327,08
Rand sudafricano	7,7113

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01746 - 05A01749

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci Shampoo Bolfo»

Provvedimento n. 40 del 14 febbraio 2005

Oggetto: medicinale veterinario: ANTIPULCI SHAMPOO BOLFO:

Flacone Tubo PE da 100 ml - A.I.C. n. 102988019;

Flacone Tubo PE da 200 ml - A.I.C. n. 102988021;

Flacone Tubo PE da 250 ml - A.I.C. n. 102988033;

Flacone Tubo PE da 500 ml - A.I.C. n. 102988045.

Richiesta di immissione in commercio di due nuove confezioni.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.

È autorizzata l'immissione in commercio di due nuove confezioni:

Flacone ovale in PE con chiusura a scatto snap-on lid da 250 ml - A.I.C. n. 102988058;

Flacone angolare in PE con chiusura a scatto snap-on lid da 250 ml - A.I.C. n. 102988060.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01633

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Shampoo Antiparassitario»

Provvedimento n. 41 del 14 febbraio 2005

Oggetto: medicinale veterinario: SHAMPOO ANTIPARASSITARIO:

Flacone Tubo PE da 100 ml - A.I.C. n. 103097010;

Flacone Tubo PE da 200 ml - A.I.C. n. 103097022;

Flacone Tubo PE da 250 ml - A.I.C. n. 103097034;

Flacone Tubo PE da 500 ml - A.I.C. n. 103097046.

Richiesta di immissione in commercio di due nuove confezioni.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.

È autorizzata l'immissione in commercio di due nuove confezioni:

Flacone ovale in PE con chiusura a scatto snap-on lid da 250 ml - A.I.C. n. 103097059;

Flacone angolare in PE con chiusura a scatto snap-on lid da 250 ml - A.I.C. n. 103097061.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino Antitetanico».

Provvedimento n. 34 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: VACCINO ANTITETANICO, nella confezione: 10 Flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101386023.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica delle specifiche del prodotto finito.

È autorizzata la variazione di tipo I della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente la modifica delle specifiche del prodotto finito relativamente alla sostituzione del test di potency del prodotto finito precedentemente autorizzato con un nuovo test sierologico (ToBI test) in base alla nuova Monografia di Farmacopea europea.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Defendog»

Provvedimento n. 35 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: DEFENDOG, nelle confezioni:

flacone PE da 250 ml - A.I.C. n. 103144010;

flacone PE da 500 ml - A.I.C. n. 103144022.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede legale in 1ère Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: nuova confezione del medicinale con modifica della forma del contenitore.

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, e precisamente:

flacone da 250 ml con pompa dosatrice incorporata - A.I.C. n. 103144034;

flacone da 500 ml con pompa dosatrice incorporata - A.I.C. n. 103144046.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01632

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Florsile s.c. a r.l.», in Mestre

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Agricola Florsile s.c.a.r.l., con sede in Mestre (Venezia) - via Podgora, 16 - costituita per rogito notaio Domenico Curione in data 10 aprile 1984 - posizione B.U.S.C. n. 3344 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Ca' Venier, n. 8 - Mestre/Venezia - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01502

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35447 del 26 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Osla Sud S.p.a., con sede in Sarno (Salerno), unità di Striano (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 2004 all'11 maggio 2005.

Con decreto n. 35448 del 26 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Villanova Trasporti e Logistica S.r.l., con sede in Volverato, unità di Torino, per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 35449 del 26 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tesa Confezioni - Società a responsabilità limitata, con sede in Casapulla (Caserta), unità di Casapulla (Caserta), per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35450 del 26 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della O. & N. S.p.a., con sede in Nonantola (Modena), unità di Bernezzo (Cuneo), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35451 del 26 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.a., con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35452 del 26 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività Novatek S.r.l., con sede in Sarno (Salerno), unità di Sarno (Salerno), per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

05A01503

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35455 del 26 gennaio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 per il periodo dal 5 novembre 2004 al 4 novembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 novembre 2004 al 4 maggio 2005 della Edibella 23 S.r.l., con sede in Roma, unità di Assago (Milano).

05A01504

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «CO.R.T.ESE. (Cooperativa regionale trasporti e servizi), società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescara.

Si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa coop. «CO.R.T.ESE. (Cooperativa regionale trasporti e servizi), società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio avv. De Cinque Germano, in data 29 settembre 1987 - repertorio n. 26757, codice fiscale n. 01184740684 - B.U.S.C. n. 1266/231300 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A01585

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Multiservice piccola società cooperativa a r.l.», in Termoli

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della Società Cooperativa Multiservice piccola società a r.l., con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Antinucci Rosa in data 8 novembre 1999, repertorio n. 34394, registro società n. 1127 n. R.E.A. 106521 partita I.V.A./codice fiscale 01402540700, posizione B.U.S.C. n. 1418/290479, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro - unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100- Campobasso.

05A01661

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Castellana società cooperativa a r.l.», in Tocco da Casauria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Castellana società cooperativa a r.l.», con sede in Tocco da Casauria (PE) - via Isonzo, 13, costituita per rogito notaio Quartuccio Donatella in data 30 marzo 1996, rep. n. 20244, codice fiscale 01441540687 - B.U.S.C. n. 1466/275264. dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse povrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro - unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01701

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia», ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie C n. 30 del 5 febbraio 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata da Mieles Anta SL. e dalla Sociedad Cooperativa «A Quiroga», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei mieli, denominato «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A01583

Revoca del riconoscimento di istituto scientifico concesso ad alcuni enti ed istituti

Con decreto ministeriale 12 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dichiarati decaduti dal riconoscimento di istituto scientifico — non avendo ottemperato a quanto previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 di attuazione della legge n. 963/1965 — i seguenti istituti:

Università degli studi di Napoli - facoltà di ingegneria - Istituto di aerodinamica;

Laboratorio chimico del comune di Roma;

E.S.P.I. - Messina;

Istituto comunale di biologia marina - Nardò;

Soc. PELAGOS - Messina;

Coop. ECOMAR - Rimini;

Soc. CO.RI.SA - Sassari;

Laboratorio di biologia marina di Porto Cesareo;

Istituto culturale italiano per la formazione professionale - San Benedetto del Tronto.

05A01659

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Jet Generici»

Estratto determinazione n. 41 dell'11 febbraio 2005

Medicinale: RANITIDINA JET GENERICI.

Titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l. via Mario Lalli, 8 - 56127 Pisa.

Confezione:

300 mg 20 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 035503034/M (in base 10) 11VGXU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

Principio attivo: ranitidina 300 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E 171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Delta Ltd., Reykjavikurvegur n. 78, IS-220, Hafnarfjordur Islanda.

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Strasse 51 - 61 D 59320 Ennigerloh Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento del patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

Sindrome di Zollinger - Ellison;

Ranitidina Jet generici non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi e distonie neurovegetative a carico dello stomaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 300 mg 20 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 035503034/M (in base 10) 11VGXU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,56 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Il presente decreto è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A01488

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaxal»

Estratto determinazione n. 42 dell'11 febbraio 2005

Medicinale: EPAXAL.

Titolare AIC: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., via Bellinzona n. 39 - 22100 Como.

Confezione:

24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato volume nominale 1,25 ml - AIC n. 036438036/M (in base 10) 12S00N (in base 32).

24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato volume nominale 1,25 ml - AIC n. 036438048/M (in base 10) 12S010 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile.

Composizione: 1 dose di vaccino (0,5 ml) contiene:

principio attivo:

almeno 24 UI di virus dell'epatite A inattivato (ceppo RG-SB), coltivato su cellule lipoidi umane (MRC-5).

Le particelle virali sono adsorbite su virosomi come sistema adiuvante, costituito da antigeni di superficie altamente purificati (10 microgrammi) del virus dell'influenza ceppo A/Singapore/6/86 (H1N1) e dai fosfolipidi lecitina (80 microgrammi) e cefalica (20 microgrammi).

Eccipienti: sodio cloruro e acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e confezionamento:

Berna Biotech Ltd, Rehhagstrasse 79, CH 3018 Berna;

Berna Biotech Espana SA, Carretera de Irùn Km 20.900 - 28700 San Sebastian de los Reyes Madrid Spagna.

Controllo finale:

Berna Biotech Ltd, Rehhagstrasse 79, CH 3018 Berna.

Rilascio dei lotti:

Berna Biotech Espana SA, Carretera de Irùn Km 20.900 - 28700 San Sebastian de los Reyes Madrid Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva contro l'epatite a di bambini a partire da 1 anno di età e degli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato volume nominale 1,25 ml - AIC n. 036438036/M (in base 10) 12S00N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato volume nominale 1,25 ml - AIC n. 036438048/M (in base 10) 12S010 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01540

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timololo Novartis»

Estratto di variazione UPC n. 2787 del 4 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Ophtalmics Europe Limited, con sede in Delta House, Southwood Crescent, Southwood Farnborough Hants, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: TIMOLOLO NOVARTIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034429011/M - 0,25 % 1 flacone 5 ml soluzione oftalmica;

A.I.C. n. 034429023/M - 0,5 % 1 flacone 5 ml soluzione oftalmica.

È ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nyogel»

Estratto di variazione UPC n. 2788 del 4 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Ophtalmics Europe Limited, con sede in Delta House, Southwood Crescent, Southwoad Farnborough Hants, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: NYOGEL.

Confezione: A.I.C. n. 034659019/M - Gel oftalmico 0,1% 1 flacone 5 g.

È ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01491

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2005, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Gennaio	122,0	2,0	4,7
	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6

05A01743

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica del capitale sociale della Po Vita S.p.A., in Parma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 2 febbraio 2005, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria deliberata in data 6 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Po Vita S.p.A. concernente l'aumento del capitale sociale da euro 70 milioni a euro 82 milioni.

05A01635

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento dei punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso. dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

numero marchio: 144-BO; Impresa Omas S.r.l.; sede di Bologna Punzoni smarriti: 4

05A01662

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501046/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00